



## PROCESSO VERBALE ADUNANZA CLV

### DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

5 giugno 2012

Presidenza: Sergio BISACCA  
Giancarlo VACCA CAVALOT

Il giorno 5 del mese di giugno duemiladodici, alle ore 14,00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiaro", sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Sergio BISACCA e, per la restante parte, del Vice Presidente Giancarlo VACCA CAVALOT e con la partecipazione del Segretario Generale Benedetto BUSCAINO e, per la restante parte, del Vice Segretario Generale Nicola TUTINO, si è riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso del 1° giugno 2012 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicato all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Antonio SAITTA e i Consiglieri:  
Alessandro ALBANO - Roberto BARBIERI - Costantina BILOTTO - Sergio BISACCA - Claudio BONANSEA - Patrizia BORGARELLO - Roberto CAVAGLIA' - Giuseppe CERCHIO - Roberto CERMIGNANI - Vilmo CHIAROTTO - Giovanni CORDA - Loredana DEVIETTI GOGGIA - Erika FAIENZA - Antonio FERRENTINO - Silvia FREGOLENT - Eugenio GAMBETTA - Carlo GIACOMETTO - Nadia LOIACONI - Gerardo MARCHITELLI - Angela MASSAGLIA - Dario OMENETTO - Franco PAPOTTI - Umberto PERNA - Raffaele PETRARULO - Cesare PIANASSO - Domenico PINO - Nicola Felice POMPONIO - Claudia PORCHIETTO - Renzo RABELLINO - Caterina ROMEO - Daniela RUFFINO - Giuseppe SAMMARTANO - Gian Luigi SURRA - Roberto TENTONI - Giampietro TOLARDO - Maurizio TOMEO - Giancarlo VACCA CAVALOT - Pasquale VALENTE - Carmine VELARDO.

Sono assenti Consiglieri: Barbara BONINO - Davide FAZZONE - Salvatore IPPOLITO - Michele MAMMOLITO - Gerardo MANCUSO - Bruno MATOLA.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Gianfranco PORQUEDDU - Umberto D'OTTAVIO - Carlo CHIAMA - Alberto AVETTA - Marco BALAGNA - Piergiorgio BERTONE - Ugo PERONE - Mariagiuseppina PUGLISI - Roberto RONCO - Ida VANA - Antonio Marco D'ACRI.

Commissione di scrutinio: Nicola Felice POMPONIO - Gian Luigi SURRA - Pasquale VALENTE.

*(Omissis)*

**OGGETTO: Adeguamenti statutari ai sensi di norme di legge. Proposte di modifica. Approvazione.**

N. Protocollo: 20012/2012

**Il Vice Presidente del Consiglio, Vacca Cavalot**, pone in discussione la deliberazione proposta dall'Assessore Vana, a nome della Giunta (22/5/2012) ed il cui testo è sottoriportato:

### IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

- la Provincia di Torino è azionista della società Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.A., con sede in Via Ribes n. 5 - Colleretto Giocosa (TO), di cui detiene n. 2.872.720 azioni per un importo complessivo di euro 2.872.720,00 corrispondente al 22,833% del capitale sociale; l'art. 13 dello Statuto sociale prevede che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri non inferiore a tre (3) e non superiore a nove (9), da determinarsi dall'Assemblea; inoltre, il numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione designati dai Soci pubblici locali e dalle Regioni, anche a mezzo di proprie Società controllate, non può essere superiore a quanto determinato dalla normativa vigente;
- la Provincia è altresì azionista della società T.N.E. S.p.A. Torino Nuova Economia S.p.A., con sede in Corso Marconi n. 10 - Torino della quale possiede n. 6.700.000 azioni per un importo complessivo di euro 6.700.000,00, rappresentativo del 10% del capitale sociale; l'art. 13 dello Statuto stabilisce che il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di consiglieri compreso tra 2 e 9, così come determinato di volta in volta dall'assemblea ordinaria;
- La Provincia di Torino partecipa alla società CIC S.c.r.l., con sede legale in Via Castellamonte n. 8, Banchette (TO) con una quota di nominali euro 20.000,00 pari al 8,47% del capitale sociale; l'art. 19 dello Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri compresi tra un minimo di cinque ed un massimo di nove;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64200/2008 in data 31 marzo 2009, questa Amministrazione ha effettuato la ricognizione delle partecipazioni in società e consorzi che perseguono finalità istituzionali ovvero sono rivolte alla produzione di servizi di interesse generale, al fine di attuare il riordino delle stesse ai sensi dell'art. 3, comma 27 e seguenti della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244);

Dato atto che il Consiglio Provinciale, con il sopra citato provvedimento n. 64200/2008, ha deliberato, in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3, commi 27 e ss. della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244), di ritenere strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia di Torino e di considerare di interesse generale, nell'ambito del livello di competenza provinciale, le attività svolte ed i servizi prodotti dalle società sopra indicate autorizzando il mantenimento della partecipazione provinciale nelle stesse;

Richiamata la Legge n. 122/2010 di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, concernente *"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"* con la quale il legislatore è intervenuto sulla disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche e di altri organismi pubblici al fine di ridurre i costi degli apparati politici e amministrativi. In particolare l'art. 6, comma 5, dispone l'obbligo per tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, di adeguare i rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo al 31/5/2010, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. Il mancato adeguamento degli statuti nei

termini sopra indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli;

Rilevato che la normativa suindicata appare, allo stato attuale, di difficile e dubbia interpretazione ma che, in ragione delle conseguenze previste per il mancato adeguamento, appare prudente procedere alla riduzione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione delle società in oggetto, anche in ossequio agli indirizzi espressi dal Consiglio Provinciale con l'ordine del giorno prot. n. 1280145 del 30.10.2007 avente ad oggetto "*Riduzione dei costi della politica*", dovendo le Società procedere al primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo all'entrata in vigore della legge;

Vista la successiva Legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata in G.U. n. 174 del 28 luglio 2011, recante "*Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati*";

Richiamata la mozione prot. n. 39929/2011 approvata in data 9 novembre 2011, con cui il Consiglio Provinciale ha impegnato la Giunta a promuovere l'equilibrata rappresentanza dei generi negli organi di amministrazione e controllo degli organismi partecipati dalla Provincia, favorendo l'inserimento negli Statuti di detti organismi di norme che recepiscano i principi indicati nella citata Legge 12 luglio 2011, n. 120;

Preso atto che in data 8 maggio 2012 l'assemblea ordinaria degli azionisti del Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.A., riunitasi per deliberare in merito all'approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2011 nonché al rinnovo degli organi sociali, ha deliberato, vista la richiesta avanzata dalla Provincia di Torino, di rinviare la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale ad una successiva. Assemblea, previa opportuna modifica dello Statuto sociale necessaria per ridurre il numero dei componenti l'organo amministrativo;

Dato atto che la Società Torino Nuova Economia S.p.A. ha comunicato di avvalersi del disposto dell'art. 8, secondo comma dello Statuto sociale e dell'art. 2364 del codice civile che consentono l'approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che in tale occasione la Società dovrà provvedere al rinnovo degli organi sociali;

Considerato, inoltre, che in data 11 maggio 2012 l'assemblea ordinaria del CIC S.c.r.l., riunitasi per deliberare in merito all'approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2011 nonché al rinnovo degli organi sociali ha deliberato, alla luce della richiesta avanzata dalla Provincia di Torino, di rinviare la nomina degli organi sociali previa modifica dello Statuto sociale necessaria per ridurre il numero dei componenti l'organo amministrativo;

Ritenuto, pertanto di dare mandato al Presidente della Provincia, o suo delegato, che parteciperà alle convocande Assemblee straordinarie dei soci del Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.A., di Torino Nuova Economia S.p.A. e di CIC S.c.r.l., di votare a favore delle proposte di modifica degli Statuti sociali finalizzate a ridurre il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e a introdurre la clausola che garantisce l'equilibrio tra i generi nella composizione dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale, in esecuzione della mozione di indirizzo consiliare prot. n. 39929/2011 del 9 novembre 2011, come riportate nei testi sinottici allegati sotto le lettere A), B) e C) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, autorizzando altresì eventuali variazioni o integrazioni che si rendessero necessarie per effetto dell'introduzione delle sopra citate proposte di modifica dello Statuto;

Dato atto che le proposte di modifica degli statuti sociali oggetto del presente provvedimento non modificano l'oggetto sociale, nè l'attività delle Società e pertanto il presente provvedimento non

viene trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 28 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i. (Legge Finanziaria 2008);

Visto l'art. 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Provinciale la competenza relativa alle partecipazioni dell'Ente locale alle società di capitali;

Sentita la 7<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente in data 23 maggio 2012;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

### DELIBERA

- 1) di dare mandato, per le motivazioni in premessa riportate, al Presidente della Provincia, o suo delegato, che parteciperà alle convocande Assemblee straordinarie dei soci del Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.A., di Torino Nuova Economia S.p.A. e di CIC S.c.r.l., di votare a favore delle proposte di modifica degli Statuti sociali finalizzate a ridurre il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e a introdurre la clausola che garantisce l'equilibrio tra i generi nella composizione dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale, in esecuzione della mozione di indirizzo consiliare prot. n. 39929/2011 del 9 novembre 2011, come riportate nei testi sinottici allegati sotto le lettere A), B) e C) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, autorizzando altresì eventuali variazioni o integrazioni che si rendessero necessarie per effetto dell'introduzione delle sopra citate proposte di modifica dello Statuto;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia.

\* \* \* \* \*

*(Segue l'illustrazione dell'Assessore Vana per il cui testo si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si dà come integralmente riportato).*

Il **Presidente del Consiglio**, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO: Adeguamenti statutarî ai sensi di norme di legge. Proposte di modifica. Approvazione.**

N. Protocollo: 20012/2012

Non partecipano al voto = 15 (Albano - Bonansea - Borgarello - Cerchio - Corda - Gambetta - Giacometto - Loiaconi - Papotti - Pianasso - Porchietto - Ruffino - Surra - Tentoni - Tomeo)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 22  
Votanti = 22

Favorevoli 22

(Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Chiarotto - Devietti Goggia - Faienza - Ferrentino - Fregolent - Marchitelli - Massaglia - Omenetto - Perna - Petrarulo - Pino - Pomponio - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

**Il voto risulta non valido per mancanza del numero legale.**

~ ~ ~ ~ ~

*(Il Consiglio viene sospeso dalle ore 16,20 alle ore 16,25)*

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio**, accertata la presenza del numero legale mediante appello nominale, pone ai voti la deliberazione il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO: Adeguamenti statutari ai sensi di norme di legge. Proposte di modifica. Approvazione.**

N. Protocollo: 20012/2012

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti =	38	
Astenuti =	14	(Albano -Borgarello - Cerchio - Corda - Gambetta - Giacometto - Loiaconi - Papotti - Pianasso - Porchietto - Rabellino - Ruffino - Surra - Tomeo)
Votanti =	24	

Favorevoli 24

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - Devietti Goggia - Faienza - Ferrentino - Fregolent - Marchitelli - Massaglia - Omenetto - Perna - Petrarulo - Pino - Pomponio - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

**La deliberazione risulta approvata.**

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio**, pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata.

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti =	37	
Astenuti =	13	(Albano -Borgarello - Corda - Gambetta - Giacometto - Loiaconi - Papotti - Pianasso - Porchietto - Rabellino - Ruffino - Surra - Tomeo)
Votanti =	24	

Favorevoli 24

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - Devietti Goggia - Faienza - Ferrentino - Fregolent - Marchitelli - Massaglia - Omenetto - Perna - Petrarulo - Pino - Pomponio - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

**La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.**

*(Omissis)*

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Vice Segretario Generale  
F.to N. Tutino

Il Presidente del Consiglio  
F.to S. Bisacca

/ar

## ALLEGATO A)

**BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO S.P.A.**

STATUTO VIGENTE	STATUTO PROPOSTO
<p><b>Art. 13 Organo amministrativo</b>            La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri non inferiore a tre (3) e non superiore a nove (9), da determinarsi dall'Assemblea. Il numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione designati dai Soci pubblici locali e dalle Regioni, anche a mezzo di proprie Società controllate, non può essere superiore a quanto determinato dalla normativa vigente. Gli Amministratori durano in carica fino a tre (3) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Le cause di ineleggibilità e decadenza, le incompatibilità, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli Amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge e del presente Statuto.</p>	<p><b>Art. 13 Organo amministrativo</b>            La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri non inferiore a tre (3) e non superiore a <b>cinque (5)</b>, da determinarsi dall'Assemblea. Il numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione designati dai Soci pubblici locali e dalle Regioni, anche a mezzo di proprie Società controllate, non può essere superiore a quanto determinato dalla normativa vigente. Gli Amministratori durano in carica fino a tre (3) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. <b>La composizione del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata in modo da garantire che almeno un terzo dei componenti appartenga al genere meno rappresentato.</b>            Le cause di ineleggibilità e decadenza, le incompatibilità, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli Amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge e del presente Statuto.</p>
<p><b>Art. 19 Collegio Sindacale</b>  <i>L'assemblea nomina il Collegio Sindacale, che si compone di tre membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due Sindaci supplenti. Tutti i membri effettivi ed i supplenti devono essere scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. I Sindaci durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. All'atto della nomina, l'assemblea determina il compenso spettante al Collegio Sindacale, sulla base della Tariffa professionale dei Dottori Commercialisti e/o dell'emananda tariffa per gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili. È ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione.</i>            In tale evenienza si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un Sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.</p>	<p><b>Art. 19 Collegio Sindacale</b>            L'assemblea nomina il Collegio Sindacale, che si compone di tre membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due Sindaci supplenti. Tutti i membri effettivi ed i supplenti devono essere scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. <b>La composizione del Collegio Sindacale sarà effettuata in modo da garantire che almeno un terzo dei componenti appartenga al genere meno rappresentato.</b> I Sindaci durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. All'atto della nomina, l'assemblea determina il compenso spettante al Collegio Sindacale, sulla base della Tariffa professionale dei Dottori Commercialisti e/o dell'emananda tariffa per gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili. È ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un Sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.</p>

**ALLEGATO B)****TORINO NUOVA ECONOMIA S.P.A.**

<b>STATUTO VIGENTE</b>	<b>STATUTO PROPOSTO</b>
<p><b>ARTICOLO 13 - Consiglio di Amministrazione</b>  Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di consiglieri compreso tra 2 e 9, così come determinato di volta in volta dall'assemblea ordinaria.  Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.  Ai sensi di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2365 c.c. sono attribuiti alla competenza dell'Organo Amministrativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;</li> <li>- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio.</li> </ul> <p>Il Consiglio di Amministrazione, se non è stata effettuata dall'assemblea, provvede alla nomina di un Presidente.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un amministratore delegato; le può delegare altresì al Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, quarto comma del codice civile, nonché le decisioni sui seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i piani di programma annuali e pluriennali e i budget di esercizio;</li> <li>- la politica generale degli investimenti;</li> <li>- le operazioni aventi ad oggetto acquisizioni o atti dispositivi di beni immobili e di relativi diritti;</li> <li>- l'acquisto o la sottoscrizione nonché il trasferimento di azioni o di partecipazioni in altre società o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché di aziende o rami aziendali;</li> <li>- l'assunzione di finanziamenti;</li> <li>- la concessione di garanzie in favore di terzi, con esclusione, peraltro, di quelle in favore di società controllate o collegate;</li> <li>- l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio di diritti di voto relativamente alle partecipazioni della società in altre società, ogni qualvolta in tali società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali.</li> </ul> <p>Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.</p> <p>Al Consiglio di Amministrazione spetta in ogni caso il potere di impartire direttive agli organi delegati, controllare e avocare a sé tutte le operazioni rientranti nella delega, oltre al potere di revocare le deleghe.</p> <p>Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.</p> <p>L'esecuzione delle deliberazioni consiliari, comprese quelle concernenti la nomina e la revoca di procuratori, spetta al Presidente e al o agli amministratori delegati, ove nominati.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione provvede a diffondere al</p>	<p><b>ARTICOLO 13 - Consiglio di Amministrazione</b>  Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di consiglieri compreso tra 2 e <b>5</b>, così come determinato di volta in volta dall'assemblea ordinaria. <b>La composizione del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata in modo da garantire che almeno un terzo dei componenti appartenga al genere meno rappresentato.</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.  Ai sensi di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2365 c.c. sono attribuiti alla competenza dell'Organo Amministrativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;</li> <li>- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio.</li> </ul> <p>Il Consiglio di Amministrazione, se non è stata effettuata dall'assemblea, provvede alla nomina di un Presidente.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un amministratore delegato; le può delegare altresì al Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, quarto comma del codice civile, nonché le decisioni sui seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i piani di programma annuali e pluriennali e i budget di esercizio;</li> <li>- la politica generale degli investimenti;</li> <li>- le operazioni aventi ad oggetto acquisizioni o atti dispositivi di beni immobili e di relativi diritti;</li> <li>- l'acquisto o la sottoscrizione nonché il trasferimento di azioni o di partecipazioni in altre società o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché di aziende o rami aziendali;</li> <li>- l'assunzione di finanziamenti;</li> <li>- la concessione di garanzie in favore di terzi, con esclusione, peraltro, di quelle in favore di società controllate o collegate;</li> <li>- l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio di diritti di voto relativamente alle partecipazioni della società in altre società, ogni qualvolta in tali società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali.</li> </ul> <p>Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.</p> <p>Al Consiglio di Amministrazione spetta in ogni caso il potere di impartire direttive agli organi delegati, controllare e avocare a sé tutte le operazioni rientranti nella delega, oltre al potere di revocare le deleghe.</p> <p>Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.</p> <p>L'esecuzione delle deliberazioni consiliari, comprese quelle concernenti la nomina e la revoca di procuratori, spetta al Presidente e al o agli amministratori delegati, ove nominati.</p>



<p>pubblico mediante le modalità più opportune una sintesi dei dati del bilancio di esercizio e una sintetica informativa sull'andamento della società con riferimento alla data del 30 giugno di ciascun anno.</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione provvede a diffondere al pubblico mediante le modalità più opportune una sintesi dei dati del bilancio di esercizio e una sintetica informativa sull'andamento della società con riferimento alla data del 30 giugno di ciascun anno.</p>
<p><b>ARTICOLO 19 - Collegio sindacale</b>  Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, nominati dall'assemblea per tre esercizi, con scadenza dalla carica alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.  Salvo diversa unanime deliberazione dell'assemblea la nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Potranno presentare liste solo i soci che singolarmente o congiuntamente rappresentino al meno il 10% del capitale sociale.  La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente; alle liste dovrà essere aggiunta la dichiarazione dei candidati con cui attestano di non trovarsi in situazioni di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge o dal presente statuto.  Ciascun socio non può votare per più di una lista.  All'elezione dei sindaci si procede come segue:  dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;  dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.  La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.  Nel caso in cui sia presentata una sola lista l'assemblea delibera a maggioranza relativa e, qualora la lista proposta abbia ottenuto la maggioranza, risulteranno eletti tutti i componenti della lista presentata e la presidenza spetta al candidato elencato al primo posto della lista nella sezione dei candidati a sindaci effettivi.  Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alle nomine con le modalità di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza.  In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.  Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza.</p>	<p><b>ARTICOLO 19 - Collegio sindacale</b>  Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, nominati dall'assemblea per tre esercizi, con scadenza dalla carica alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.  <b>La composizione del Collegio Sindacale sarà effettuata in modo da garantire che almeno un terzo dei componenti appartenga al genere meno rappresentato.</b>  Salvo diversa unanime deliberazione dell'assemblea la nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Potranno presentare liste solo i soci che singolarmente o congiuntamente rappresentino al meno il 10% del capitale sociale.  La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente; alle liste dovrà essere aggiunta la dichiarazione dei candidati con cui attestano di non trovarsi in situazioni di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge o dal presente statuto.  Ciascun socio non può votare per più di una lista.  All'elezione dei sindaci si procede come segue:  dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;  dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.  La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.  Nel caso in cui sia presentata una sola lista l'assemblea delibera a maggioranza relativa e, qualora la lista proposta abbia ottenuto la maggioranza, risulteranno eletti tutti i componenti della lista presentata e la presidenza spetta al candidato elencato al primo posto della lista nella sezione dei candidati a sindaci effettivi.  Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alle nomine con le modalità di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza.  In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.  Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per</p>

<p>Non possono essere nominati sindaci coloro che rivestano la carica di sindaco o di membro dell'organo di controllo in più di altre 5 società che siano tenute alla redazione del bilancio consolidato.</p> <p>Ferme le cause di ineleggibilità e decadenza prevista dalla legge, i sindaci non devono comunque essere legati ai soci con almeno il 10% del capitale sociale da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.</p>	<p>l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza.</p> <p>Non possono essere nominati sindaci coloro che rivestano la carica di sindaco o di membro dell'organo di controllo in più di altre 5 società che siano tenute alla redazione del bilancio consolidato.</p> <p>Ferme le cause di ineleggibilità e decadenza prevista dalla legge, i sindaci non devono comunque essere legati ai soci con almeno il 10% del capitale sociale da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.</p>
--	---

## ALLEGATO C)

CIC S.C.R.L.

STATUTO VIGENTE	STATUTO PROPOSTO
<p><b>Articolo 19 - Il Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri compresi tra un minimo di cinque (5) ed un massimo di nove (9), e ne fanno parte il Presidente ed il Vice Presidente, scelti fra persone di comprovata esperienza nel campo di attività della società.</p> <p>I membri del Consiglio durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili, consecutivamente, una sola volta. Ove, per qualsiasi ragione, vengano a mancare uno o più membri del Consiglio, si provvede alla loro sostituzione entro il termine di un mese. I sostituti durano in carica sino al termine del mandato dei sostituiti.</p> <p>I consiglieri eletti in rappresentanza dei soci pubblici locali (di cui al punto 1) dell'articolo 5) non potranno essere in numero inferiore ad uno (1) né eccedere i tre quinti (3/5) dei consiglieri complessivamente eletti, con arrotondamento all'unità inferiore.</p>	<p><b>Articolo 19 - Il Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri compresi tra un minimo di <b>tre (3)</b> ed un massimo di <b>cinque (5)</b>, e ne fanno parte il Presidente ed il Vice Presidente, scelti fra persone di comprovata esperienza nel campo di attività della società.</p> <p><b>La composizione del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata in modo da garantire che almeno un terzo dei componenti appartenga al genere meno rappresentato.</b></p> <p>I membri del Consiglio durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili, consecutivamente, una sola volta. Ove, per qualsiasi ragione, vengano a mancare uno o più membri del Consiglio, si provvede alla loro sostituzione entro il termine di un mese. I sostituti durano in carica sino al termine del mandato dei sostituiti.</p> <p>I consiglieri eletti in rappresentanza dei soci pubblici locali (di cui al punto 1) dell'articolo 5) non potranno essere in numero inferiore ad uno (1) né eccedere i tre quinti (3/5) dei consiglieri complessivamente eletti, con arrotondamento all'unità inferiore.</p>
<p><b>Articolo 23 - Il Collegio Sindacale</b></p> <p>Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi. Devono altresì essere nominati due membri supplenti.</p> <p>I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi devono essere scelti tra i Revisori Contabili.</p> <p>Il Collegio controlla l'ordinata tenuta della contabilità e dell'amministrazione, e redige una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo. I Sindaci hanno facoltà di prendere visione, in qualsiasi momento, di tutti i registri e libri contabili ed amministrativi della società; il Presidente del Collegio dà comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale ne informa il Consiglio stesso.</p> <p>Il Collegio Sindacale svolge le funzioni previste dalle norme in materia di società per azioni ed esercita le funzioni di Controllo Contabile.</p>	<p><b>Articolo 23 - Il Collegio Sindacale</b></p> <p>Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi. Devono altresì essere nominati due membri supplenti.</p> <p>I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi devono essere scelti tra i Revisori Contabili.</p> <p><b>La composizione del Collegio Sindacale sarà effettuata in modo da garantire che almeno un terzo dei componenti appartenga al genere meno rappresentato.</b></p> <p>Il Collegio controlla l'ordinata tenuta della contabilità e dell'amministrazione, e redige una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo. I Sindaci hanno facoltà di prendere visione, in qualsiasi momento, di tutti i registri e libri contabili ed amministrativi della società; il Presidente del Collegio dà comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale ne informa il Consiglio stesso.</p> <p>Il Collegio Sindacale svolge le funzioni previste dalle norme in materia di società per azioni ed esercita le funzioni di Controllo Contabile.</p>